

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione Bancaria Italiana), • Assilea (Associazione Italiana Leasing). 		
Premessa	Vengono riportati soltanto i commenti ricevuti relativi alla disciplina segnaletica. Gli altri sono in fase di approfondimento in vista di eventuali chiarimenti di carattere generale.		
Intermediari finanziari non bancari	Le associazioni rappresentative degli intermediari finanziari non bancari hanno proposto commenti, che si riportano nel seguito di questo resoconto, volti a ottenere un rinvio delle modifiche alla disciplina prudenziale loro applicabile, che subirà entro la fine del 2011 una revisione complessiva in attuazione del d.lgs. n. 141/2010 – sostitutivo del Titolo V TUB.	il decreto legislativo n. 141/2010 ha profondamente modificato la disciplina degli intermediari finanziari prevedendo, tra l'altro, l'abolizione dei due elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB, sostituiti da un albo unico. In virtù del regime transitorio previsto dal decreto, gli intermediari finanziari continueranno ad essere iscritti nei preesistenti elenchi fino all'emanazione delle disposizioni attuative della riforma e troverà applicazione nei loro confronti il quadro normativo vigente. Si ritiene, pertanto, che una revisione della regolamentazione prudenziale per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui al previgente art. 107 TUB debba avvenire in modo sistematico nell'ambito dei lavori di attuazione del d.lgs. 141. Per il momento, quindi, non saranno apportate modifiche alla disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari nei cui confronti non trova, quindi, applicazione la nuova normativa sulla concentrazione dei rischi Di conseguenza, i commenti ricevuti in proposito durante la consultazione sono	

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		stati qui valutati analiticamente soltanto ove riferibili, anche indirettamente, alle disposizioni applicabili alle banche.	
Commenti generali	Con riferimento alle banche che adottano metodi IRB e AMA, l' ABI ha chiesto di allineare i termini previsti per l'informativa al pubblico (III pilastro) a quelli trimestrali introdotti per le segnalazioni a livello consolidato.	Gli interventi effettuati sono finalizzati ad aumentare la frequenza delle segnalazioni prudenziali consolidate (da semestrale a trimestrale) e ridurre i relativi termini di invio, in linea con le innovazioni introdotte nel corso del 2009 per un sottoinsieme di informazioni prudenziali e in coerenza con il processo di convergenza internazionale che porterà all'adozioni di schemi segnaletici uniformi a livello comunitario dal 31.12.2012. Non risulta quindi opportuno modificare le attuali frequenze/termini di invio dell'informativa di terzo pilastro.	<i>Nessuna modifica.</i>
Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale Sez. 3 – sottosez. 1	L' ASSILEA ha chiesto di realizzare un pieno allineamento tra le disposizioni della circolare 263 e della circolare 155 - anche in caso di utilizzo della metodologia standardizzata – con riferimento al trattamento del valore residuo nei contratti di leasing.	A seguito dell'esito della consultazione sulla circolare 263, si condivide la richiesta di rivedere il testo normativo al fine di garantire pieno allineamento tra le 2 fonti.	<i>Emendamento alla sezione 3, sottosezione 1.</i>
Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo Sezz. 9 e 10	L' ABI ha inoltre chiesto di non modificare la periodicità semestrale delle segnalazioni delle statistiche sulle perdite operative e di non renderla trimestrale; ha chiesto inoltre di chiarire se, ai fini del calcolo secondo la metodologia avanzata, la determinazione del requisito per i mesi di marzo e settembre prenda comunque in considerazione i dati di giugno e dicembre.	Con riferimento al quesito in merito alla rilevazione delle statistiche sulle perdite operative, si ritiene che questo sia riferito alla voce "Ripartizione delle perdite operative per le linee di business e per eventi di perdita", la quale rimane semestrale come chiarito a pagina 9.3.13 della circolare 155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". Con riferimento al calcolo del requisito	<i>Nessuna modifica.</i>

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		patrimoniale consolidato a fronte del rischio operativo per le banche AMA, si conferma la possibilità di utilizzare i dati di giugno e dicembre come avviene per le segnalazioni su base individuale.	